



Gli apparecchi senza vincita in denaro

Golin Alessandro

Quali sono?

**Ai sensi dell'Articolo 110
comma 7 TULPS:**

- Lettera "a" del T.U.L.P.S. (gru, pesche verticali o orizzontali ecc.), elettromeccanici e privi di monitor



Quali sono?

- Lettera "c" del T.U.L.P.S. (generalmente noti come videogiochi)



Quali sono?

- Lettera "c-bis" del T.U.L.P.S.,
differenti dagli
apparecchi di cui alle lettere
"a" e "c" (cosiddetti "Ticket
Redemption"), che erogano
tagliandi da cumulare
per ottenere premi



Quali sono?



- Lettera "c-ter" del TULPS, meccanici e elettromeccanici (biliardi, elettrogrammofoni, calcio balilla, flipper, freccette e dardi, congegni a vibrazione tipo "Kiddie rides", giochi a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili)

Definizione di esercente

Dal Nomenclatore di ADM:

Esercente: il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione comunale di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Definizione di Gestore:

Art.2 della Determinazione Direttoriale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Gestore: colui che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi, per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie. È equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui egli ne sia proprietario

Determinazione Direttoriale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.3: Regole per gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021

- Esser conformi alle nuove regole tecniche definite con Determinazione Direttoriale n. 151294/RU del 18 maggio 2021
- Per importatori e produttori: Ottenere rilascio da parte dell'ADM del nulla osta di distribuzione (art. 38, comma 4, L. n. 388/2000)
- Per Installatori: Rilascio del nulla osta per la messa in esercizio (art. 38, comma 5 della L. n. 388/2000) e del relativo dispositivo di identificazione elettronica

Determinazione Direttoriale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.4: Regole per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003

- Cessazione di efficacia dal 28 febbraio 2022
- Per i gestori: Presentare apposita richiesta all'ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, nella quale occorrerà autocertificare la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti

Determinazione Direttoriale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.5: Regole per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'art. 110, comma 7, c bis) e c ter) del TULPS già installati

- Per i gestori: Presentare apposita richiesta all'ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, nella quale occorrerà autocertificare la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti (verifica tecnica entro il 31 dicembre 2023 o, per gli apparecchi che distribuiscono tagliandi, entro il 31 dicembre 2022)

Determinazione Direttoriale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.6: Regole per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 a) e c) del TULPS verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti (Decreto interdirettoriale del MEF d'intesa con il Ministero dell'interno dell'8 novembre 2005

- Per i gestori: I nullaosta cessano avere efficacia solo a partire al 30 giugno 2022 ed entro tale data sarà dunque necessario richiedere il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.7: Installazione consentita nei seguenti esercizi

- a) bar ed esercizi assimilabili;
- b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
- c) alberghi ed esercizi assimilabili;
- d) stabilimenti balneari;
- e) edicole;
- f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;

Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.7: Installazione consentita nei seguenti esercizi

- g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- h) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
- j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;

Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.7: Installazione consentita nei seguenti esercizi

- k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
- l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- m) sale bingo;
- n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
- o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.

Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.8: Installazione consentita a partire dal 1 marzo 2022

- comma 7 lett. a);
- comma 7 lett. c) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
- comma 7 lett. c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse;

Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021:

Art.8: Installazione consentita a partire dal 1 marzo 2022

- comma 7 lett. c bis) che non sono attivabili a gettoni o con l' utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
- comma 7 lett. c bis) che non distribuiscono tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
- comma 7 lett. c ter).

Circolari ADM:

- Circolare N. 21 / 2021
- Circolare N. 32 / 2021
- Circolare N. 36 / 2021

- Circolare N. 3 / 2022



Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 90538/RU del 24 febbraio 2022:

Art.2:

Il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre 2021, è prorogato al 30 aprile 2022.

Conseguentemente, dal 1° maggio 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei suddetti titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica

Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 90538/RU del 24 febbraio 2022:

Art.2:

Il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre 2021, è prorogato al 30 aprile 2022.

Conseguentemente, dal 1° maggio 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei suddetti titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica

FAQ E REGOLE APPLICATIVE

CIRCOLARE N. 14 / 2022

Fa seguito alle precedenti Circolari concernenti la regolamentazione amministrativa e tecnica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS, con cui sono stati forniti chiarimenti e indicazioni anche di carattere pratico-operativo.



Thank you

Have a great
day ahead